Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 775

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUCCIARELLI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 2018

Delega al Governo in materia di tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad incrementare il benessere degli animali e la loro tutela nell'ambito delle attività propedeutiche alla macellazione e durante la macellazione stessa, tenuto conto che l'abbattimento degli animali rappresenta una fase di estremo dolore, ansia e sofferenza anche nelle migliori condizioni tecniche.

L'obiettivo primario della normativa, consistente nell'ampliamento della tutela degli animali e nella riduzione delle sofferenze, è doveroso alla luce delle risultanze scientifiche e degli obblighi giuridici derivanti dalle fonti primarie dell'Unione europea che vincolano l'Italia al rispetto e alla tutela del benessere degli animali. Tali finalità, nel presente disegno di legge, sono perseguite attraverso una delega al Governo, ritenuto lo strumento migliore per normare una disciplina tanto complessa e delicata come quella della macellazione degli animali.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede infatti la delega al Governo in materia di tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, con la quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall' articolo 2, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e la razionalizzazione della normativa relativa alla tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, finalizzati a costituire un quadro ordinato e univoco della materia nei suoi molteplici aspetti.

Infatti la sensibilità socio-culturale degli animalisti va necessariamente mediata con le esigenze alimentari e commerciali dell'abbattimento e della macellazione delle carni.

L'articolo 2 prevede i principi e criteri ai quali dovrà riferirsi la delega, ovvero: il Governo nell'attuazione della delega e nella successiva emanazione dei decreti legislativi dovrà considerare il benessere degli animali e la loro tutela nell'ambito delle attività propedeutiche alla macellazione e durante la macellazione stessa, tenuto conto che l'abbattimento degli animali rappresenta una fase di estremo dolore; dovrà altresì considerare la minore sofferenza garantita agli animali nella fase della macellazione come un loro diritto in qualità di esseri senzienti.

La delega inoltre dovrà considerare le norme del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, applicabili anche nei casi di macellazione effettuata al di fuori degli impianti di macellazione autorizzati. In particolare, dovrà prevedere che, anche nel caso di macellazione domiciliare per consumo domestico privato, sia garantito che, durante l'abbattimento e le operazioni correlate, vengano risparmiati agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili. Infine la delega dovrà prevedere che in caso di situazioni di emergenza, il soggetto che ha in custodia gli animali sia tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché gli stessi siano abbattuti il più velocemente possibile e comunque in modo da garantire il minor grado di sofferenza psico-fisica degli animali. La delega di cui all'articolo 1 verrà infine ovviamente attuata nel rispetto delle intese già stipulate dallo Stato con le comunità religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e comunque nel pieno rispetto di princìpi costituzionali di libertà religiosa, eguaglianza, dignità e divieto di ogni discriminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione organica e la razionalizzazione della normativa relativa alla tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente il termine stabilito per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) prevedere l'adozione delle misure più idonee per assicurare il benessere degli animali e la loro tutela nell'ambito delle attività propedeutiche alla macellazione e du-

rante la macellazione stessa, tenendo conto delle risultanze dei più recenti studi scientifici e delle tecniche più avanzate in materia e considerando che l'abbattimento degli animali rappresenta per essi una fase di estremo dolore, ansia e sofferenza anche nelle migliori condizioni;

b) garantire agli animali la minore sofferenza possibile nella fase della macellazione come diritto riconosciuto ad essi in qualità di esseri senzienti;

c) garantire che durante l'abbattimento e le operazioni correlate, non sia procurato agli animali alcun tipo di dolore, ansia e sofferenza evitabili;

d) estendere l'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, anche ai casi di macellazione effettuata al di fuori degli impianti di macellazione autorizzati. In particolare, prevedere che, anche nel caso di macellazione domiciliare per consumo domestico privato, sia garantito che, durante l'abbattimento e le operazioni correlate non sia procurato agli animali alcun tipo di dolore, ansia e sofferenza evitabili;

e) prevedere che, qualora si verifichino impreviste situazioni di emergenza, il soggetto che ha in custodia gli animali sia tenuto ad attuare tutte le misure necessarie affinché gli stessi siano abbattuti il più velocemente possibile e comunque in modo da garantire loro il minor grado di sofferenza psico-fisica;

f) prevedere che, in caso di macellazione rituale, le presenti disposizioni adottate si applichino in quanto compatibili, facendo comunque salvo quanto previsto dalle intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e nel pieno rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione oltreché del grado di sussidiarietà che, in materia di macellazione rituale, così come stabilito nella Carta dei diritti fondamen-

tali dell'Unione europea, e dal citato regolamento (CE) n. 1099/2009, concede a ciascuno Stato membro, di cui al considerando 18 del medesimo regolamento.

€ 1,00